

445. Codice civile dell'anno 1865.

Il codice civile è stato approvato con regio decreto 25 giugno 1865 n. 2358 (pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Stamperia Reale, Torino, 1865, n. 2358), ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1866.

Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Vista la legge 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice Civile presentato al Senato del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863, con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato e il Ministro Guardasigilli, e con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'art. 2 della legge stessa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Il Codice civile e le Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione, applicazione delle leggi in generale che lo precedono sono approvate ed avranno esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal 1° gennaio 1886.

2. Un esemplare del detto Codice stampato nella Tipografia Reale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.

3. La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

CODICE CIVILE

436. La proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

437. Le produzioni dell'ingegno appartengono ai loro autori secondo le norme stabilite da leggi speciali.